Istituto Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civile
Ing. Pref. a.r. **Leonardo Corbo** Vice Presidente

ITALIA: LO SFASCIO GEOLOGICO

Una foto emblematica: parte dello staff commissariale, Ing. Pastorelli, Ing. Chiucini, Ing. Corbo, Ing. Marini stanno decidendo l'esodo della popolazione pochi minuti dopo la disastrosa scossa che il 15 settembre 1976 squassò per la seconda volta il Friuli. La dimostrazione che una struttura organizzativa efficiente può affrontare con tempestività qualsiasi emergenza.

PROTEZIONE CIVILE – QUALE?

In Italia, il 40 per cento della popolazione vive in aree a rischio sismico, dove il 64 per cento degli edifici non è costruito secondo le norme antisismiche. Due milioni di persone sono esposte al rischio vulcanico. Negli ultimi ottanta anni ci sono state in Italia 5.400 alluvioni e 11.000 frane. Questi disastri sono costati negli ultimi 35 anni circa 350.000 miliardi di vecchie lire ovvero 175 miliardi di Euro, 120.000 morti nell'ultimo secolo.

In Parlamento è ricorrente la lamentela, in occasione di ogni evento calamitoso, che non si sia ancora affrontata l'esigenza di una legge quadro sulle calamità, che disciplini cioè con semi-automatismo il ristoro dei danni, la ricostruzione ed il ripristino ambientale.

Finora si è sempre fatto ricorso a ordinanze e decreti urgenti per definire le competenze, stabilire i provvedimenti e reperire i relativi fondi, ma non si è ancora riusciti ad intervenire in modo omogeneo ed organico e si continua ad assistere a variazioni in corso d'opera. Ad esempio, a seguito degli eventi sismici, che hanno colpito le Marche e l'Umbria nel 1997, sono stati emanati ben ventiquattro provvedimenti ed in particolare: 15 ordinanze ministeriali, 4 decreti - legge, 2 leggi finanziarie (1997 e 1998) e 3 decreti ministeriali, al fine di affinare con il tempo le misure d'intervento.

Non si conoscono, all'atto, i dati al terremoto Aquilano dell'Aprile 2009. All'estemporaneità e all'intempestività si aggiunge il rischio di paralizzare il lavoro degli amministratori. Il tutto con il risultato di lasciare le popolazioni colpite nell'incertezza del futuro, perché l'improvvisazione produce inevitabilmente inconvenienti e disparità di comportamenti e trattamenti. Alle volte, addirittura, essa aggrava i danni.

LA NORMATIVA ORDINARIA DI PROTEZIONE CIVILE

L'attuale vigente legislazione di protezione civile presenta carenze non più tollerabili sotto diversi profili ed è certamente superata.

Attualmente, le competenze sono contenute non in una sola norma, come potrebbe pensare chi è meno addentro a questi problemi, bensì in cinque complessi corpi normativi principali: le legge 225 del 1992, i decreti legislativi 112 del 1998 e 300 del 1999, la legge 401 del 2001 e, infine la legge n° 286 del 2002.

Si tratta di cinque norme, che "inevitabilmente" si sovrappongono, anche se nella legge 401 sono abrogate le norme della legge 225 in contrasto (si consideri che non è facile, e quindi è motivo di interpretazione, anche solo individuare le norme in contrasto tra loro).

Inoltre, in tutte queste norme c'è un ricorso diffuso all'intesa tra organi centrali, regioni e prefetture. Ciò è solo apparentemente una soluzione brillante, perché il coordinamento ha ragion d'essere se c'è un organo che ha la potestà di imporlo, altrimenti è una parola vuota. Sembra un paradosso, ma il miglior coordinamento è l'individuazione di competenze che riducano al massimo l'esigenza di coordinamento.

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

La formula del ‘‘coordinamento’’ è solo apparentemente il ‘‘toccasana’’ quando non si vuole toccare competenze consolidate. Il miglior coordinamento è, invece, l’assenza di necessità di coordinamento e ciò si può ottenere solo definendo inequivocabilmente competenze separate in senso verticale e orizzontale, affinché non succeda che ‘‘tutti fanno tutto’’ con quel che ne consegue. La citata legge n. 225 del 1992 individua le forze che concorrono al servizio nazionale della protezione civile ma, come già per le competenze, non si azzarda ad esprimere un principio di autorità cogente.

Attualmente come stanno le cose? Vediamolo in particolare (nelle note al testo sono indicate le incongruenze e le contraddizioni che appaiono più evidenti, senza peraltro alcuna pretesa di completezza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Le competenze del Presidente del Consiglio, previste dalla legge 225/1992, sono state abolite dal decreto legislativo 300/1999 che, peraltro, non ne ha fissate altre e, attualmente, dettano norme in materia il decreto legislativo 112/1998, che non ne tratta specificatamente ma precisa, comunque, quali compiti hanno rilievo nazionale, e la legge 401/2001, la quale ridefinisce le competenze del Presidente del Consiglio abolite dal decreto legislativo 300/1999, senza, peraltro, aver soppresso le norme del 112/1998.

Il 118/1998 stabilisce che i compiti a livello nazionale sono relativi a:

- indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e d’ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile[1];
- deliberazione e revoca, d’intesa con le regioni interessate, dello stato d’emergenza al verificarsi degli eventi calamitosi di tipo C;
- emanazione, d’intesa con le regioni interessate, d’ordinanze per l’attuazione d’interventi d’emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato d’emergenza[2];
- determinazione dei criteri di massima[3] relativi a:
  - programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
  - piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
  - impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
  - elaborazione delle norme in materia di protezione civile;

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

- fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
- dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge185/1982;

- funzioni operative riguardanti: gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; la predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, dei piani d'emergenza in caso d'eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 225/1992 e la loro attuazione; il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali d'emergenza;

- le funzioni che coinvolgono attribuzioni regionali sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata Stato-Regioni[4].

La legge 401/2001 prevede, a sua volta, che "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'Interno da lui delegato"[5]: (La norma è cambiata!!!)

- determini le politiche di protezione civile[6];

- detenga i poteri d'ordinanza in materia di protezione civile[7];

- promuova e coordini le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e d'ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 112/1998[8];

- predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure d'emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali[9].

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dipartimento della protezione civile era stato istituito dalla legge 225/1992 inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e soppresso dal decreto legislativo 300/1999 insieme, ovviamente, con le sue competenze, contestualmente all'istituzione dell'Agenzia di protezione civile, sotto la vigilanza, peraltro molto blanda, del Ministro dell'Interno.

Come noto, l'Agenzia non aveva, ad oltre un anno dalla sua istituzione, preso effettivo avvio a causa, soprattutto, della sua caratteristica di essere quasi svincolata dal controllo

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

politico e perdurava, quindi, una pericolosa confusione tra la stessa e il vecchio Dipartimento che, in pratica, non aveva cessato di esistere e funzionare.

Il decreto legislativo 112/1998 non tratta l'argomento, mentre la legge 401/2001, nel rivitalizzare il Dipartimento sotto il controllo politico del Presidente del Consiglio dei Ministri e sopprimere l'Agenzia sancisce che i compiti, attribuiti dal decreto legislativo 300/1999 a quest'ultima, sono assegnati al ricostituito Dipartimento della Protezione Civile, al quale, pertanto competono attualmente[10]:

- la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, da sottoporre al Ministro dell'Interno per l'approvazione del Consiglio dei ministri;
- l'acquisizione d'elementi tecnici sull'intensità ed estensione degli eventi calamitosi dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 225/1992;
- le attività, connesse con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 225/1992, relative a:
    - l'approvazione, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali[11], dei piani d'emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontario;
    - la predisposizione d'ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 225/1992, da emanarsi dal Ministro dell'interno;
    - la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani d'interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati;
    - l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 225/1992;
- lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei d'altre Amministrazioni statali o delle Regioni[12];
- lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani d'emergenza;
- l'attività di formazione in materia di protezione civile;
- la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;
- la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazione di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le ragioni ed altre amministrazioni pubbliche;
- l'attività d'informazione alle popolazioni interessate;

- il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorire la partecipazione alle attività di protezione civile;
- la promozione e lo sviluppo d'accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, d'interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità;
- la relazione annuale sullo stato della protezione civile che il Ministro dell'Interno presenta al Parlamento, da predisporre entro febbraio;
- la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile;
- il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, da attuare mediante convenzioni e intese.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile per:

- promuovere l'esecuzione di periodiche esercitazioni, d'intesa con le regioni e gli enti locali, nonché l'attività d'informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali;
- promuovere l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in accordo con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 225/1992[13];
- promuovere l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni;
- definire, d'intesa con le regioni, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il Prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica[14] **;**
- svolgere i compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui al decreto legislativo 112/1998, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri;
- svolgere i compiti relativi all'attività connesse agli eventi calamitosi di tipo C (legge 225/1992), concernenti la predisposizione d'ordinanze, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'Interno da lui delegato;
- rivolgere alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e d'ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo[15].

I compiti che coinvolgono competenze delle regioni sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata oppure sentite le regioni[16].

La legge n° 286 del 27.12.2002, che ha convertito il D.L. n° 245 del 4.11.2002, disciplina, oltre gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali in Molise e in Sicilia nel 2002, anche ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. In particolare con questa norma si affida al Dipartimento della Protezione Civile, sentite le Regioni interessate, tutte le attività finalizzate al ristoro dei danni.

PREFETTO

La legge 225/1992 prescrive che[17]:

- il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione[18].
- Il Prefetto, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di tipo B o C:
  - informi di Dipartimento della prevenzione civile, il Presidente della giunta regionale e la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
  - assuma la direzione unitaria dei servizi d'emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
  - adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
  - vigili sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica;
- il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, operi, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
- Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi d'emergenza, il prefetto si avvalga della struttura della prefettura, nonché d'enti e d'altre istituzioni tenuti al concorse.

I decreti legislativi 112/1998 e 300/1999 non trattano l'argomento delle competenze del prefetto, mentre la legge 401/2001 prescrive che:

il prefetto per assumere, in relazione alle situazioni d'emergenza, le determinazioni di competenza in materia d'ordine e sicurezza pubblica, ove necessario inviti il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;
il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni, definisca, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per

fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica[19].

REGIONE

Secondo la legge 225/1992 le Regioni:

- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile;
- provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;
- provvedono all'ordinamento degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile;
- conformano le leggi regionali in materia alle disposizioni contenute nella presente legge, che costituiscono principi della legislazione statale in materia d'attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile.
- Il decreto legislativo 112/1998 prescrive che alle Regioni siano attribuite le funzioni relative a:
  - predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
  - Attuazione d'interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza d'eventi calamitosi di tipo B (definiti dalla legge 225/1992),avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali d'emergenza in caso d'eventi calamitosi di tipo B (definiti dalla legge 225/1992);
  - attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
  - spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo l'impiego degli aerei di Stato;
  - dichiarazione dell'esistenza d'eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle relative provvidenze (secondo la legge 185/1992);
  - interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
- Il decreto legislativo 300/1999 non tratta l'argomento, mentre la legge 401/2001 stabilisce che:
  - il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni, definisca, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi dell'ordine e della sicurezza pubblica (eccessivo ricorso all'intesa che rende difficoltose le soluzioni);

- il Dipartimento promuova l'esecuzione di periodiche esercitazioni, d'intesa con le Ragioni e gli Enti locali, nonché l'attività d'informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali.

PROVINCIA

- le Provincie, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della 142/1990, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed all'elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali;
- per le finalità di cui sopra, in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Prefetto[20].

Secondo il decreto legislativo 112/1998, alle Province sono attribuite le funzioni relative a:

1. Attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; predisposizione dei piani provinciali d'emergenza sulla base degli indirizzi regionali[21];
2. Vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso d'eventi calamitosi di sito B (definiti dalla legge 225/1992);
3. Il decreto legislativo 300/1999 non tratta l'argomento, mentre la legge 401/2001 prevede soltanto che il Dipartimento promuova l'esecuzione di periodiche esercitazioni, d'intesa con Regioni e gli Enti locali, nonché l'attività d'informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali[22].

COMUNE

La legge 225/1992 prevede che:

- ogni Comune possa dotarsi di una struttura di protezione civile[23];
- la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia d'organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisca nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

- il Sindaco sia autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e d'assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale[24];

- quando la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chieda l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Secondo il decreto legislativo 112/1998, ai Comuni sono attribuite le funzioni relative a:

- attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso d'eventi calamitosi in ambito comunale;

- Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali d'emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

- utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Il decreto legislativo 300/1999 non tratta l'argomento, mentre la legge 401/2001 prevede che il Dipartimento promuova l'esecuzione di periodiche esercitazioni, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali, nonché l'attività d'informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali.

COMITATO PARITETICO STATO-REGIONI LOCALI

Il decreto legislativo 112/1998 prevede che le funzioni che coinvolgono competenze regionali siano esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata Stato – Regioni ma un vero e proprio "Comitato paritetico Stato – Regioni - Enti Locali", non previsto in precedenza, è stato istituito con la legge 401/2001, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito la Conferenza unificata designa i propri rappresentanti.

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

Quanto sopra fa il quadro delle ‘‘competenze’’ in tema di protezione civile ai vari livelli secondo la normativa vigente. Salvo errori od omissioni, praticamente inevitabili, considerata la giungla delle leggi e dei decreti che si sono succeduti dal 1992 ad oggi, purtroppo secondo la nota deprecabile abitudine de fare le leggi con la tecnica del ‘‘taglia e incolla’’ e non sempre sopprimendo le norme precedenti in contrasto.
Nel migliore dei casi si è ricorsi alla formula magica che *‘‘sono soppresse le leggi precedenti in contrasto con la presente’’*. Formula che anche ai più sprovveduti appare quanto mai vaga, perché spesso la difficoltà consiste proprio nell’individuare le norme in contrasto e si da, quindi, spazio al pericoloso costume dell’interpretazione delle norme. Se le norme si debbono interpretare, esse non sono evidentemente scritte bene.
Un’altra caratteristica della legislazione vigente è, inoltre, il frequente ricorso all’intesa tra Ministeri, Dipartimento, Regioni, Prefetti ed Enti locali. La formula appare come la ‘‘panacea’’ quando non si ha intenzione di toccare competenze consolidare, ma ciò rende difficoltoso pianificare e operare.
Risulta abbastanza evidente da questa analisi, che per la protezione civile sarebbe opportuno rivedere l’intera materia, precisando le formulazioni, eliminando le sovrapposizioni, assegnando compiti differenziati ai vari livelli ed evitando il ricorso all’intesa.
Quando si è discusso in Parlamento a proposito della Legge 401/2001, che ha di fatto abolito l’Agenzia per la Protezione Civile, è emerso chiaramente che quel provvedimento non doveva essere considerato il punto di arrivo, bensì di partenza di un più articolato percorso finalizzato ad una revisione organica del sistema di protezione civile nel nostro Paese.

L’Agenzia nata formalmente per volontà del Prof. Franco Barberi avrebbe dovuto funzionare unificando in un ‘‘Unicum’’ il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’analoga struttura in forza presso il Ministero dell’Interno (Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi) e il Servizio Sismico nazionale.

I compiti dell’Agenzia erano:

- Sottoporre alla Presidenza del Consiglio la proposta di dichiarare lo stato di emergenza;
- Approvazione d’Intesa con le Regioni e gli Enti locali, i piani di emergenza e la loro attuazione e coordinare le organizzazioni di volontariato;
- Compiere le rilevazione dei danni e predisporre i piani di intervento per superare l’emergenza e ripristinare la normalità;
- Occuparsi dell’attività di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando l’impiego degli aerei;
- Svolgere attività di formazione e di aggiornamento;
- Promuovere ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;

- Monitorizza le situazioni a rischio.

La revisione sistematica e completa della normativa di protezione civile, riassumendola in un codice unico è, infatti, una necessità ormai inderogabile e urgente, e deve essere affrontata con un approccio sistematico ed esteso a tutti i problemi ancora aperti, che riguardano, tra gli altri, il monitoraggio e lo studio dei fenomeni calamitosi, la configurazione degli organi direttivi e operativi, al centro e in periferia, la predisposizione di aree logistiche, il corpo dei vigili del fuoco nelle sue componenti, permanente e volontaria, il volontario di protezione civile.

Ma, tra gli altri, un aspetto assume particolare rilievo nel contesto della necessaria revisione alla quale si è accennato: la ‘‘definizione delle competenze’’ ai vari livelli.

Le ‘‘competenze in materia di protezione civile’’ rappresentano il punto più delicato della materia, in quanto una chiara e inequivocabile suddivisione delle responsabilità e dei compiti, sia orizzontalmente sia verticalmente, è, in protezione civile come in guerra, un requisito imprescindibile per un’azione efficace.

Infine, i recenti eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e maremoti) che hanno coinvolto l’Italia anche nell’ultimo decennio rappresentano un campanello d’allarme, al fine di dotare il nostro Paese di una normativa precisa, tesa soprattutto ad una concreta azione preventiva, che tuteli, in futuro, le popolazioni e il nostro patrimonio sociale, artistico e culturale.

Se è vero, infatti, che non è possibile, allo stato delle conoscenze attuali, scientificamente prevedere il verificarsi di alcuni fenomeni naturali, a maggior ragione si rende indispensabile la realizzazione di alcuni dispositivi legislativi che privilegino la riduzione dei rischi e la predisposizione preventiva dei soccorsi, al fine di evitare risoluzioni estemporanee, cioè l’inefficace corsa al reperimento di forze umane ed economiche di pronto soccorso.

D’altronde, il Parlamento si interessa di questi argomenti soltanto in occasione e a seguito dei disastri, senza peraltro trarne le dovute conseguenze, come dimostrano le norme ‘‘battezzate’’ con le località dei disastri che hanno causato l’interesse del legislatore!

Quanto finora descritto renderebbe necessaria, come azione prioritaria, l’avvio di una indagine conoscitiva per fornire al Parlamento, un quadro completo sullo stato attuale della protezione civile.

E’ ormai inderogabile, infatti, prendere provvedimenti politici di grande valenza per tutelare l’integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente ed è doveroso riconoscere **la protezione civile come una funzione primaria dello Stato**.

Competenza concorrente, secondo la Costituzione italiana, significa, infatti, che lo Sato e Regione hanno facoltà di decisione al proprio livello sulla stessa materia ma non che decidono assieme sullo stesso argomento.

La circolare del 30.09.2002 del Dipartimento della Protezione Civile n° DPC/CG/0035114 dal titolo ''Ripartizione delle competenze in materia amministrativa'', pubblicata sulla GU dell'8.10.2002 che tende a ''fare chiarezza'', con un gradevole sforzo di interpretazione delle norme in vigore, rappresenta implicitamente una dimostrazione che è necessario riscrivere le norme fondamentali.

In un articolo del Corriere della Sera del 12-08-2004 Mario Sensini scrive: ''*Al Dipartimento diretto da Guido Bertolaso tutto, o quasi, funziona in deroga alla contabilità nazionale. Grazie alle ordinanze di Protezione Civile, che permettono anche di scavalcare molte altre leggi e prescrizioni dalla normativa sulla concorrenza, fino ai contratti nazionali del lavoro.* ***Logico se fossero legate a situazioni di reale emergenza, ma così non sembra che sia, stando ai rilievi della Corte dei Conti "omissis"****. Di sicuro, le competenze del Dipartimento sono cresciute a dismisura, tanto che* ***la commissione UE ha aperto una procedura d'infrazione sul presunto abuso delle ordinanze****, grazie alle quali si evitano anche gli appalti. Soprattutto da quando la legge 401 del 2001 attribuisce al Dipartimento di Protezione Civile la ''gestione dei così detti grandi eventi, le ordinanze fioccano. E coprono un po' tutto, dai grandi vertici internazionali fino quasi alle fiere di paese''.*

Durante le emergenze dei terremoti in Friuli (1976) e Irpinia (1980) il Commissario Straordinario Zamberletti fu obbligato a fare relazione ogni 3 mesi ai presidenti di Camera e Senato che poi la affidarono alle commissioni competenti.

La legge prevedeva anche per l'emergenza limiti invalicabili. E' stato il Legislatore a infilare compiti impropri … solo quando scoppia il problema il legislatore si preoccupa.

La Spa è stata immaginata per creare una struttura permanente, per evitare di improvvisare ogni qualvolta ci si trova davanti ad una emergenza. **In verità la Spa non è indispensabile; c'è il rischio di creare un nuova società pubblica tipo ITALSTAT.** I poteri resterebbero comunque alla Protezione Civile che oltre a pianificare i soccorsi deve pianificare anche i manufatti e i costi della fase d'emergenza e della fase successiva per la ricostruzione.

Basterebbe, per evitare qualsiasi illazione sugli appalti, creare presso il Ministero delle Infrastrutture, in tempo di pace, un elenco di fornitori che s'impegnino a fornire in particolare, ai costi prefissati e aggiornati secondo i bollettini ISTAT, nei tempi stabiliti dall'urgenza e con esposizione di fidejussione bancaria, le strutture abitative provvisorie progettate in unico modello costruttivo e con materiali ed impianti fissati in capitolato speciale immodificabile.

Innanzi tutto occorre ricondurre all'ordinario molta parte dei provvedimenti che oggi sono messi a carico alla straordinarietà e all'emergenza.

Troppa produzione legislativa, troppe decretazioni in questi anni si sono prodotte sulla logica delle emergenze. Si interviene con provvedimenti tampone che legittimano procedure straordinarie, su fenomeni che, alla fine, hanno pur obiettive ragioni di emergenza, senza ricercare invece e prima provvedimenti di motivazione e riforma complessiva che le emergenze non consentirebbero.

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

Vien da chiedersi quanto questo atteggiamento sia dovuto ad una organizzazione delle Istituzioni non più capace di governare la direzione di marcia del Paese, o quanto esso sia determinato dalla convinzione che solo lo stato di necessità dà all'Esecutivo l'autorevolezza di imporre provvedimenti altrimenti non giustificabili o non attuabili (modo surrettizio di imporre la volontà della deregulation?)

Vien da chiedersi quali componenti del potere di questo Paese , trovino, nella gestione delle emergenze più svariate, momento di soddisfacimento di interessi particolari.

Il momento della prevenzione (se intesa come attuazione di interventi finalizzati al non consentire il verificarsi di eventi calamitosi) deve essere rimandato, invece alle strutture degli apparati ministeriali competenti per settore.

Il ricondurre a momenti di ordinarietà, con regole attuative di normalità, gli interventi della prevenzione (nel senso sovra espresso) invece che legarli alla straordinarietà, comunque sottesa da interventi di Protezione Civile, deve essere punto dirimente di notevole riguardo circa il contenuto di una nuova legislazione in materia.

In analogia di impostazione anche il prospettato momento di gestione temporanea della fase iniziale di ricostruzione e reinsediamento della popolazione da parte della Protezione Civile va letto in modo critico, giacché al superamento della fase di emergenza dovrà far seguito immediatamente l'intervento dell'apparato istituzionale ordinario, che, secondo regole ordinarie, definirà le provvidenze che il Parlamento avrà eventualmente indicato.

Bisogna cessare di configurare il servizio di Protezione Civile, ovvero il Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio, come un Ministero di spesa, finalizzando invece la sua azione verso l'efficienza del soccorso e della previsione.

Delle quattro funzioni principali della Protezione Civile e cioè previsione, prevenzione, soccorso e avviamento di ricostruzione, la capacità di previsione del rischio costituisce il momento più qualificante e va potenziata con le strutture esistenti (da valorizzare) e con mezzi da porre a disposizione; la efficacia e tempestività di soccorso va organizzata con ogni mezzo istituzionale e volontaristico disponibile (da creare o riqualificare); quella della prevenzione e quella della ricostruzione vanno invece riconsiderate attribuendole a Ministeri di gestione ordinaria, riorganizzati nello spirito, nella efficacia e nella modernità.

Si configura oggi la necessità di attribuire con chiarezza le responsabilità istituzionali proprie delle Amministrazioni ed Enti tenuti al concorso in tutte le fasi dell'attività di Protezione Civile.

Mi limito a segnalare la dicotomia paralizzante e confusionaria dei due Dipartimenti chiamati a svolgere più o meno la stessa attività, quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri diretto da Bertolaso e quello del Ministero dell'Interno diretto dal Prefetto Tronca.

Così per prevenzione delle calamità e delle catastrofi, su cui tanto occorre dirigere l'attenzione, l'attività della Protezione Civile si deve incontrare con quella del Ministeri dell'Ambiente e con quella delle Regioni e degli Enti Locali competenti, nonché delle

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

comunità scientifiche nelle loro varie articolazioni, specie per quanto riguarda la previsione.

Considerare la vulnerabilità del territorio italiano e la frequenza delle calamità, con la conseguente crescente necessità di risposte efficaci e tempestive, l'attività di Protezione Civile va organizzata attraverso una profonda e sostanziale revisione dell'attuale legislazione.

Un'auspicabile disegno di legge in materia dovrebbe avere come principale obiettivo quello di colmare una non più tollerabile lacuna normativa.

Si dovrebbe proporre, infatti, di fornire una norma di riferimento **per disciplinare con immediatezza i processi "post calamità", distinguendoli nettamente da quelli relativi all'emergenza** ed evitando, così quella indeterminatezza, per non dire quella confusione, che tuttora regna tra ''stato di emergenza'' e ''stato di calamità''. La legge dovrà rendere semplici e veloci i provvedimenti, predisponendo le misure (ristoro dei danni, interventi di ricostruzione, agevolazioni fiscali, misure a favore di attività produttive, servizio civile, proroga di termini, ecc….) in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in maniera semiautomatica, dando altresì la certezza ai cittadini ed agli enti locali interessati all'evento calamitoso di poter disporre di risorse certe in tempi brevi.

Alcuni provvedimenti specifici, adottati negli ultimi anni con decreti-legge a seguito di singole calamità, ritenuti validi e già applicati a favore delle popolazioni colpite, dovrebbero essere contenuti nel disegno di legge.

Gli obiettivi sono indubbiamente ambiziosi, perché si tratta di riordinare una normativa in materia stratificata nel tempo, confusa e talvolta contraddittoria, secondo i seguenti principi fondamentali:

- **Raccogliere in unica legge le disposizioni che riguardano le attività e i finanziamenti da attivare a seguito di calamità;**
- **Automatizzare e semplificare, nella maggior misura possibile, il censimento dei danni, le richieste di indennizzo e l'attuazione dei provvedimenti conseguenti;**
- **Predisporre un fondo preventivo di riserva per affrontare le spese che lo Stato deve comunque affrontare con grande probabilità negli anni a venire;**
- **Vincolare la ricostruzione al rispetto dei principi base che regolano la riduzione dei rischi sul territorio, ad evitare che prevenzione e ricostruzione vadano per proprio conto;**
- **Disciplinare innovativamente l'intera materia nel rispetto della recente modifica al Titolo V della Costituzione, che riconosce alle Regioni talune competenze esclusive anche nelle materie riguardanti le calamità.**

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

Tra gli altri, due punti dell'iniziativa dovrebbero essere qualificanti:

- La volontà, finalmente, di affrontare in maniera organica una materia complessa come il ''post calamità'' che è stata finora non sempre gestita con la dovuta professionalità e solerzia. Basti ricordare, per non parlare di calamità ben più lontane nel tempo a cominciare dal sisma del Belice, che a distanza di anni siamo ancora ben lungi dall'intravedere, per talune zone colpite, la fine dei disagi e dell'emergenza.

- Il porre, tra gli scopi da perseguire, non solo il ristoro dei danni e la ricostruzione ma anche il ripristino dell'ambiente sicuramente devastato. Quest'ultimo proposito vuol essere la dimostrazione dell'ormai acquisita attenzione del Parlamento per i valori fondamentali della salvaguardia del mondo che ci circonda, nel quale viviamo e vivranno le future generazioni, fermo restando che se non si attiverà contestualmente una buona politica di prevenzione, ogni sforzo sarà inutile e improduttivo.

Per ricostruire con criterio non bastano i finanziamenti, (in passato, i tempi biblici della ricostruzione hanno portato danni ancora maggiori delle calamità naturali, e l'infiltrazione di torbidi interessi ha inquinato in modo scandaloso la ricostruzione, seminando sfiducia e diffidenza). **Basti pensare al caso Irpinia, dove le iniziali trentasei località colpite dal terremoto del 1980 divennero, con il tempo, oltre mille**.
Per ricostruire velocemente e con criterio occorre:

- **Definire chiaramente le competenze, evitando inutili centralismi, e programmare una precisa tabella di marcia;**

- **Contenere i tempi della gestione straordinaria;**

- **Dare ampia autonomia a regioni (o provincie autonome) ed enti locali;**

- **Semplificare la massimo l'iter amministrativo;**

- **Una chiara programmazione di tutti gli interventi.**

Sono questi i principi che dovrebbero animare il futuro disegno di legge quadro sulle calamità naturali.
E' un tentativo di andare oltre l'emergenza, oltre il buio legislativo, oltre il caos determinato dai disastri ambientali affrontati a colpi di ordinanza, senza un preciso riferimento normativo.
Il disegno di legge dovrebbe offrire ''prima di tutto e sopra tutto'' un quadro normativo chiaro, su cui le Regioni possono operare verificando, volta per volta, le esigenze particolari.
Innanzitutto la valorizzazione, per legge, del ruolo di Regioni ed Enti Locali. **Sono i Presidenti delle Regioni (o delle provincie autonome) che dopo la dichiarazione dello stato di calamità naturale, dovrebbero assumere le funzioni di commissari straordinari di Governo per la ricostruzione. Sono le regioni (o le provincie autonome) che definiscono il**

programma finanziario delle risorse straordinarie per gli interventi ed il piano per la ricostruzione.

Per sovrintendere agli interventi, si dovrebbe prevedere la conferenza per la ricostruzione, che coinvolge regione, provincia autonoma, provincia, comuni capoluogo, autorità di bacino, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, autorità competenti per la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio. Per evitare paralisi dovute a veti solitari, si dovrebbe prevedere che ogni determinazione necessiti della maggioranza qualificata, non dell'unanimità.

Il disastro ambientale si accompagna spesso, alla paralisi di attività produttive. Per riavviare il ciclo occorrono agevolazioni e sostegni finanziari. Dopo l'ultima grande alluvione del 1994 nel nord Italia, la Confindustria, aveva chiesto misure << di carattere eccezionale e immediata applicabilità per favorire in tempo reale la ripresa produttiva degli stabilimenti danneggiati >>: la sospensione temporanea dei versamenti fiscali, previdenziali e contributivi; contributi in conto capitale a carico dello Stato per una parte dei danni subiti; finanziamenti a tasso zero per la parte restante. Questi indirizzi dovrebbero essere recepiti dalla proposta che dovrebbe affidare al Presidente della Regione o della Provincia autonoma il compito di favorire, concretamente, il rilancio delle attività produttive.

Infine, la trasparenza. Il piano per la ricostruzione non dovrebbe essere un impenetrabile puzzle verificabile da pochi eletti: la Regione cura la pubblicazione e la diffusione, per via telematica, del piano, di un suo quadro riassuntivo e di tutti i documenti utili per un controllo diffuso. Ciò affinché chiunque possa verificare se la ricostruzione sta avvenendo con correttezza, con criterio e con il rispetto dei piani e dei tempi stabiliti.

Attraverso la ridefinizione degli ambiti di intervento e la individuazione dei soggetti coinvolti, dovrà essere designato un nuovo modello operativo improntato sui criteri della regionalizzazione e della sussidiarietà procedendo alla **fusione in "un unicum" dei due attuali Dipartimenti della Protezione Civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno) i cui compiti andranno svolti a livello decentrato.**

Mi corre l'obbligo di ricordare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco inserito nel dipartimento Protezione e Difesa Civile del Ministero dell'Interno può contare su 25000 vigili permanenti, 3000 vigili volontari a servizio discontinuo e circa 1600 tecnici di cui 1000 ingegneri in grado di garantire anche il servizio di prevenzione per tutti i rischi sopra richiamati.

IL DIPARTIMENTO, nato dalla fusione dei due attuali, dovrebbe avere come asse portante il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Appare urgente, anche in questo settore, mettere ordine, definendo inequivocabilmente come il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco debba essere considerato la struttura operativa di riferimento dell'organizzazione statale della protezione civile sul territorio.

Ad esso dovrebbero essere assegnate forze e responsabilità per:

- **costituire sul territorio la rete principale dell'organizzazione dei soccorsi;**
- **concorrere a formare gli esperti di protezione civile;**

In relazione a ciò dovrà essere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Coordinamento Nazionale della Protezione Civile per un collegamento politico unificante tra gli organi proposti al soccorso e alla previsione e quelli invece preposti alla prevenzione e alla ricostruzione. Inoltre:

- Gli ambiti di azione previsti dovranno essere incentrati sulle attività di prevenzione dei rischi, di soccorso, di organizzazione degli interventi di prima assistenza e di superamento dell'emergenza. (requisiti: raccordo organizzativo e procedurale tra il Centro e le Regioni e a cascata con Province e Comuni);

- Nel caso specifico della prevenzione, sarà necessario che le relative funzioni vengano svolte soprattutto da parte delle Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni) che ordinariamente sviluppano le competenze nelle materie che hanno attinenza con le diverse tipologie degli eventi calamitosi. (requisiti: necessità di previsione negli atti normativi di competenza dell'azione di prevenzione del territorio (Stato, Regioni) e conseguenti procedure attuative per Province e Comuni);

- Necessità che le Amministrazioni Comunali dispongano delle conoscenze concernenti tutti i pericoli e rischi potenziali che riguardano il proprio territorio compresi quelli eventualmente indotti dai comprensori limitrofi. (requisiti: attuazione organizzativa – procedurale per il trasferimento e aggiornamento dei dati da parte delle Amministrazioni sovra ordinate e per la conseguente formazione dei Piani comunali di protezione civile);

- Individuazione dei ruoli da attribuire ai soggetti coinvolti: il criterio ispiratore sarà la regionalizzazione dei servizi; allo Stato verrà riservato il ruolo di coordinamento e/o di surroga nei casi di inadempienza delle Regioni;

- Lo stato, tramite le Prefetture (chiamate oggi Uffici Territoriali del Governo dopo il D.Lgs. 300/99) gestirà in caso di calamità l'impiego delle Forze dell'Ordine, sostanzialmente per attività di ordine e primo soccorso alle popolazioni;

- le Regioni dovranno organizzarsi costituendo sale operative della Protezione Civile secondo modelli già collaudati (nazionali e internazionali) e gestiranno più efficacemente gli interventi avvalendosi dell'operatività garantita dai Vigili del Fuoco;

- le Regioni si avvarranno inoltre della Croce Rossa, del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e delle altre Associazioni di Volontariato adeguatamente organizzato e certificato; per assicurare una maggiore efficacia e capillarità degli interventi andrà favorito a livello locale la costituzione di nuclei attrezzati di volontari, sulla presenza di Vigili del Fuoco volontari. (requisiti: realizzazione di strutture comunali di Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco);.

Le note esplicative sono rimandate a pagina 20 di 20

NOTE

1 la norma si sovrappone a quanto prescritto dalla legge 401/2001, terzo punto.
2 Difforme da quanto previsto dalla legge 401/2001, secondo punto, al quale si sovrappone.
3 Non sono coordinati con quelli previsti dalla legge 401/2001, quarto punto, ai quali si sovrappongono.
4 La norma appare non coordinata con l'istituzione del Comitato paritetico Stato – Regioni - Enti locali istituito dalla legge 401/2001.
5 Questa precisazione rende la delega permanente per legge ed è, quindi giuridicamente una contraddizione in termini.
6 Formula non inequivocabile che, tra l'altro, esautora il Parlamento dalle sue funzioni.
7 La disposizione non appare coordinata con quanto prescritto dal 112/1998, terzo punto, al quale si sovrappone.
8 La disposizione non appare coordinata con quanto prescritto dal 112/1998, primo punto, al quale si sovrappone.
9 La norma non appare coordinata con quanto previsto dal 112/98, quarto punto, al quale si sovrappone.
10 Si rileva, in merito, che la vasta gamma delle competenze assegnate al Dipartimento risente di un eccessivo accentramento di funzioni, tipico di una concezione "ante"modifica della Costituzione.
11 Il ricorso all'intesa rallenta il procedimento, meglio sarebbe dividere chiaramente le competenze.
12 La norma dovrebbe essere coordinata con la legge 353/2000, sulla lotta degli incendi boschivi.
13 La norma appare in contrasto con il 112/1998, che prescrive competenze separate secondo l'ampiezza della calamità. In altri termini, lo Stato non dovrebbe definire interventi in sede locale, se non è un evento di tipo C, ovvero grave.
14 La prescrizione appare in contrasto con la 112/1998, che stabilisce competenze separate secondo l'ampiezza della calamità. Lo Stato non dovrebbe definire interventi in sede locale, se non è un evento di tipo C, ovvero grave.
15 La forma non sembra inequivocabile e lascia indeterminata la separazione fra le competenze ai vari livelli.
16 Il ricorso all'intesa rallenta le decisioni. Meglio sarebbe dividere chiaramente le competenze.
17 Il Prefetto conserva, quindi, competenza esclusiva nella gestione delle emergenze locali. Ciò appare in contro tendenza rispetto al concetto di devoluzione alle Regioni e agli Enti locali, sancito dal nuovo Capo V della Costituzione. Non solo, ma anche la competenza così definita appare in contrasto con quelle attribuite a Regioni e Provincie dal decreto legislativo 118/1998.
18 La norma appare in contrasto con la definizione delle competenze della Provincia fissate dal 112/1998 (vedasi successive competenze nella provincia).
19 Appare abbastanza singolare che il Dipartimento della protezione civile abbia competenze in tema di definizione degli interventi locali proprio nel momento in cui assume rilevanza costituzionale la competenza in materia di protezione civile. L'intesa con le Regioni e il coordinamento con il prefetto trascurano la Provincia e, comunque, costituiscono una difficoltà anziché una semplificazione.
20 La norma appare non armonizzata con le competenze del Prefetto.
21 La prescrizione appare in contrasto con quanto previsto dalla 225/1992 e con il decreto legislativo 112/1998.
22 Tra le competenze in capo alla Provincia non è prevista una funzione di coordinamento e vigilanza sulle attività di protezione civile dei Comuni, come sarebbe opportuno.
23 La prescrizione non appare armonizzata con il successivo punto terzo e con il decreto legislativo 112/1998, secondo punto.
24 La norma appare in contrasto con quella riportata al primo punto.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.